

DISCIPLINARE DI GARA

Riqualificazione di alcuni villaggi del comune di Ayas mediante il rifacimento delle pavimentazioni stradali, di alcune opere complementari e dei sottoservizi.
Villaggio di Magneaz.

SCHEMA DEI DATI ESSENZIALI

OGGETTO: Riqualificazione di alcuni villaggi del comune di Ayas mediante il rifacimento delle pavimentazioni stradali, di alcune opere complementari e dei sottoservizi – villaggio di Magneaz.

TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Procedura aperta e aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 122 del Decreto Legislativo 163/2006, **senza esclusione automatica delle offerte anomale.**

VERSAMENTO AVLP (TASSA GARA): €. 40,00 – **CIG 0463391259**

IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO: €. 855.000,00 oneri per la sicurezza compresi

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA: €. 810.572,17 oneri per la sicurezza esclusi

CAT. PREVALENTE: OS 24 CLASSIFICA II Euro 502.497,68.

CAT. SCORPORABILI: OG 10 CLASSIFICA I Euro 134.052,43.

OG 6 CLASSIFICA I Euro 218.449,89.

PRESA VISIONE ELABORATI: Obbligatoria

previo appuntamento telefonico al numero: 0125306634 nei giorni Lunedì Mercoledì e Venerdì dalle 8,00 alle 12,30.

presso: Ufficio tecnico comunale

Ultimo giorno utile: 05/05/2010 ore 12,00.

DOCUMENTI DISPONIBILI PRESSO: Uffici comunali o presso Eliografia Punto Service di Verres, via XVI febbraio 2.

MODALITA' DI CONSEGNA DELL'OFFERTA:

- Mediante servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere);
- Mediante l'ausilio di società, agenzie o ditte autorizzate dal competente Ministero;
- Mediante consegna a mano direttamente presso la stazione appaltante;
- In autoprestazione.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:

10 maggio 2010 ore 12:00

DATA APERTURA:

11 maggio 2010 ore 9:00

GARANZIA PROVVISORIA: 2% (due per cento) €. 17.100,00
ridotta 50 % con certificazione qualità €. 8.550,00.

I DESCRIZIONE LAVORI

1. Lavori di riqualificazione di alcuni villaggi del comune di Ayas mediante il rifacimento delle pavimentazioni stradali, di alcune opere complementari e dei sottoservizi – villaggio di Magneaz.
2. Le opere previste sono dettagliatamente descritte negli elaborati grafici e tecnici costituenti il progetto esecutivo, redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 90 e seguenti del Dlgs 163/2006.

II NORME CHE DISCIPLINANO LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. La procedura di gara è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti:
 - Bando di gara;
 - Disciplinare di gara oltre ai moduli allegati quali fac-simile;
 - Capitolato Speciale di appalto;
 - Elaborati progettuali;
 - Normativa vigente in materia.
2. Ai fini della partecipazione alla gara, la stazione appaltante ha predisposto dei moduli che costituiscono meri fac simili ai sensi dell'art. 73, comma 4, del dlgs 163/2006. I concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli. **Le indicazioni contenute nei moduli costituiscono a tutti gli effetti legge di gara.**
3. Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici possono avvenire, a scelta dell'ente appaltante, mediante posta, mediante fax, per via elettronica, mediante una combinazione di tali mezzi. Nel caso di specie, la stazione appaltante provvederà a comunicare ogni circostanza ed ogni notizia inerente alla presente procedura mediante trasmissione via fax o via e-mail ed in subordine mediante posta ordinaria.
4. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana o in lingua francese. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.
5. La stazione appaltante si riserva di:
 - interrompere la procedura di gara in ogni fase della stessa senza che ciò possa comportare a favore di ogni concorrente diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.
 - procedere all'individuazione del soggetto affidatario e di non procedere nelle successive fasi, senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario provvisorio diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.
 - procedere all'individuazione del soggetto affidatario, all'aggiudicazione definitiva e di sospendere la fase di stipula del contratto di appalto senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.
 - annullare la procedura di gara anche dopo l'avvenuta aggiudicazione provvisoria per motivi connessi al finanziamento dell'opera senza che ciò comporti a favore dell'operatore economico aggiudicatario diritto a indennizzi o riconoscimenti di sorta.

III QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo dell'appalto è pari a €. **855.000,00**, di cui €. **44.427,83** quali oneri per la sicurezza e per la discarica non soggetti a ribasso d'asta, secondo il seguente quadro economico:

Quadro economico dei lavori:

IMPORTO A BASE D'ASTA	Euro	855.000,00
Opere a corpo	Euro	498.551,28
Opere a misura	Euro	244.645,99
Opere in economia	Euro	67.374,90
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	Euro	810.572,17
Oneri per sicurezza e per la discarica	Euro	44.427,83

Oneri per l'attuazione delle misure di sicurezza : €. 32.740,60, non soggetti a ribasso d'asta.

Oneri per la discarica : €. 11.687,23 non soggetti a ribasso d'asta.

IV REQUISITI DI ORDINE TECNICO ED ECONOMICO OCCORRENTI PER LA REGOLARE PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

1. I concorrenti devono possedere, al momento della presentazione dell'offerta, adeguata attestazione in corso di validità, **pena l'esclusione**, rilasciata da società di attestazione (SOA), ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e dell'art. 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in rapporto alla tipologia e all'importo dei lavori in gara.
2. Le categorie ai sensi del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, sono le seguenti:

Categoria prevalente ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 34/2000:

Categoria prevalente*	Classifica SOA richiesta	Descrizione	Importo Euro
OS24	II	Verde e Arredo Urbano	502.497,68

Categoria scorporabili e subappaltabili ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 34/2000:

Categoria scorporabile e subappaltabile*	Classifica SOA richiesta	Descrizione	Importo Euro
OG10	I	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua	134.052,43

Categoria scorporabile subappaltabile *	Classifica SOA richiesta	Descrizione	Importo Euro
OG6	I	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	218.449,89

*** l'importo è comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza.**

3. Per gli operatori che partecipano con classifica superiore alla II, è obbligatorio, **pena l'esclusione**, il possesso del sistema di qualità aziendale, così come disposto dall'art. 4, co. 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e dall'art. 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. **Si precisa che dall'attestazione SOA deve risultare, pena l'esclusione, il possesso della certificazione di qualità** così come previsto dall'art. 4 del D.P.R. 34/2000. La partecipazione di concorrenti non in possesso di tale sistema di qualità aziendale, è limitata ad importi di qualificazione corrispondenti alle classifiche I e II.

4. Qualora l'attestazione SOA non indichi il possesso da parte della concorrente del sistema di qualità aziendale di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000 ovvero nel caso in cui l'attestazione SOA indichi il possesso del sistema di qualità aziendale, ma la certificazione sia scaduta alla data utile di presentazione dell'offerta, la concorrente interessata **può dimostrare** il possesso del requisito mediante produzione di una dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia di un documento di identità) che attesti l'intervenuta stipulazione del contratto con la SOA per l'aggiornamento dell'attestazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di qualità aziendale, **allegando, quindi, copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di tale contratto e della nuova attestazione del sistema di qualità**. In caso contrario, il requisito non è da ritenersi dimostrato **con conseguente esclusione dalla procedura**.

V

REQUISITI DI ORDINE GENERALE OCCORRENTI PER LA REGOLARE PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, **sono esclusi** dalla partecipazione alla procedura di affidamento dei lavori, **né possono essere affidatari di subappalti**, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
 - nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
 - nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica

- amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- m bis) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
- m ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.
- m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

I casi di esclusione previsti dall'articolo 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

2. I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, indicando, **a pena di esclusione**, anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione. Tale dichiarazione può essere resa utilizzando quale fac-simile il MODULO 2 allegato al presente disciplinare, come indicato all'art. XI.
3. I concorrenti devono, **pena l'esclusione**, indicare tutte le condanne subite, in quanto spetta alla stazione appaltante valutare in concreto le medesime e la loro incidenza sulla moralità professionale. Come precisato nel presente disciplinare, la commissione si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di valutazione delle condanne che appaiano in prima istanza incidere sulla moralità professionale, soprattutto allorché la dichiarazione resa dal concorrente sia generica. Tale procedimento di valutazione comprende l'acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo puntuale i reati dichiarati e la loro incidenza.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'art. 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva secondo la normativa vigente.
5. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'art. 21 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'art. 33, co. 1, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313.
6. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
7. La stazione appaltante si riserva, nella fase di verifica delle dichiarazioni e documentazioni, di richiedere ai concorrenti eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, **ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006**, qualora quanto trasmesso non appaia chiaro ed esaustivo, senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità che contraddistingue l'operato della stazione appaltante stessa.
8. In relazione ai documenti che verranno trasmessi da tutti i soggetti e alle dichiarazioni rese, la stazione appaltante opererà nel rispetto dei principi di riservatezza e segretezza, non comunicando a nessun soggetto estraneo tali dati, in ossequio ai principi di cui al D.Lgs. 196/2003, alla legge 241/1990, al d.p.r. 184/2006.
9. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, ma comunque nell'Unione Europea, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. I concorrenti non italiani, quindi, allorché vengono invitati a fornire tali documenti devono procedere alla consegna degli stessi entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta, pena la non aggiu-

dicazione della gara. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

VI DOCUMENTI DI GARA. PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

1. Ogni concorrente deve, **pena l'esclusione**, prendere visione degli elaborati progettuali depositati presso **l'ufficio tecnico comunale, previo appuntamento telefonico al numero telefonico 0125306634 nei giorni Lunedì Mercoledì e Venerdì dalle 8,00 alle 12,30**. All'offerta ogni concorrente, come meglio specificato all'art. XI, deve allegare, **pena l'esclusione**, l'attestazione, rilasciata dall'incaricato della stazione appaltante, dalla quale risulta l'avvenuta presa visione degli elaborati progettuali.

Ultimo giorno utile in tale senso è:

5 maggio 2010 ORE 12,00

oltre il quale non sarà più possibile ottenere l'attestazione di presa visione con conseguente impossibilità alla regolare partecipazione alla gara.

N.B. All'istanza di partecipazione, come meglio specificato all'art. XI, ogni concorrente deve allegare, pena l'esclusione, l'avvenuta presa visione degli elaborati progettuali

2. La presa visione potrà essere effettuata, **unicamente, pena di esclusione**:
 - dal legale rappresentante o dal direttore tecnico del concorrente;
 - dal procuratore generale o procuratore speciale del concorrente (**muniti di procura notarile in originale**).**In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, sia costituiti sia da costituire, la presa visione ed il sopralluogo devono essere effettuati da uno dei soggetti indicati con riferimento, unicamente, al capogruppo.**
3. Copie del bando di gara, del disciplinare, del capitolato Speciale di appalto, degli elaborati progettuali e dei moduli di gara utilizzabili quali fac-simili, possono essere acquisiti presso l'eliografia **Punto Service di Verres, via XVI febbraio, 2, Verres.**
4. Copie del bando di gara, del disciplinare e dei moduli di gara utilizzabili quali fac-simili, sono altresì reperibili sui siti internet www.comune.ayas.ao.it e www.regione.vda.it

VII TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE

1. I plichi, sigillati sui lembi di chiusura e di costruzione secondo le modalità di cui all'art. X del presente disciplinare e corredati della documentazione necessaria, **devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre:**

ORE 12,00 DEL GIORNO 10 maggio 2010

al seguente indirizzo:

Comune di Ayas
Rue barmasc, frazione Antagnod – 11020 AYAS AO

L'apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in prima seduta pubblica il **giorno 11 maggio 2010**, con inizio delle operazioni alle **ore 9,00**, presso **la sede del Municipio**.

2. Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte:
 - i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente;
 - i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);

- i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).

VIII PROCEDURA DI GARA E ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI GARA

1. La procedura di gara si svilupperà secondo il seguente iter:
In seduta pubblica, si procederà:
 - all'apertura del plico principale contenente le due buste "A – documentazione amministrativa" e "B – offerta economica", verificando che il plico sia pervenuto nei termini previsti e che lo stesso sia stato sigillato secondo le prescrizioni indicate nel bando e nel disciplinare;
 - alla verifica che all'interno del plico siano presenti le 2 (due) buste denominate nel modo indicato nel presente disciplinare di gara e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni indicate previste;
 - ad aprire la busta "A – documentazione amministrativa", verificarne il contenuto ed escludere i concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni stabilite nella legge di gara.
 - ad aprire la busta "B – offerta economica", verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara. Alla lettura delle offerte economiche.
 - all'aggiudicazione provvisoria della gara.
2. La prima seduta pubblica si terrà il giorno **11 maggio 2010** con inizio delle operazioni alle ore 10,30. Le successive sedute pubbliche verranno comunicate nei modi e nei termini di cui all'art. II. Sono ammessi e, quindi, possono legittimamente assistere all'apertura delle offerte:
 - i legali rappresentanti o i direttori tecnici del concorrente;
 - i procuratori generali o procuratori speciali del concorrente (muniti di procura notarile);
 - i dipendenti del concorrente delegati a tale scopo (delega autocertificata nei termini di legge e, quindi, con allegata copia fotostatica del documento di identità del delegante).
3. La commissione si riserva di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di valutazione dei requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale, soprattutto allorché la dichiarazione resa dal concorrente sia generica. Tale procedimento di valutazione comprende l'acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto dichiarato.
4. Salvo che per gravi ragioni o cause di forza maggiore, l'apertura delle buste "B" non verrà sospesa garantendo continuità tra l'apertura delle stesse e l'aggiudicazione provvisoria.

IX CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. Il soggetto aggiudicatario verrà individuato mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 e dell'art. 122 del Decreto Legislativo 163/2006, **senza esclusione automatica delle offerte anomale**. La stazione appaltante sottopone a verifica di anomalia le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del Decreto Legislativo 163/2006.

X MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE OFFERTE

1. I plichi contenenti le offerte devono essere recapitati entro il termine indicato al punto VII, **a pena di irricevibilità**, mediante:
 - Consegna a mano;
 - Servizio postale (esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere);
 - Società, agenzie e ditte autorizzate dal competente Ministero delle Comunicazioni;
 - In autoprestazione.
2. Mediante le stesse formalità ed entro il termine indicato, **pena l'irricevibilità**, devono pervenire le eventuali buste sostitutive od integrative.

3. L'invio e la ricezione tempestiva del plico contenente l'offerta **avviene a rischio esclusivo del mittente**. Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all'eventuale integrità del plico stesso. Ai fini della regolare ammissione alla gara:
 - **rileva la data di ricezione del plico** da parte dell'incaricato della stazione appaltante.
4. Qualora dovessero pervenire plichi non integri, **la stazione appaltante non ha l'obbligo** di comunicare tale circostanza al concorrente interessato al fine di permettergli di sostituire la stessa.
5. Non sono ammesse offerte trasmesse mediante telefax, telegramma, telefono, posta elettronica, telex, ovvero formulate in modo indeterminato, condizionato e con riserve.
6. I plichi contenenti l'offerta e la documentazione richiesta devono essere, **pena l'esclusione**, idoneamente sigillati **con ceralacca o nastro adesivo trasparente sui lembi di chiusura e costruzione delle buste e controfirmati, sempre a pena di esclusione**, sugli stessi lembi di chiusura e di costruzione e devono recare all'esterno i seguenti dati:
 - Nominativo del mittente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
 - Indirizzo, numero fax, numero telefono, indirizzo di posta elettronica, Partita Iva del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere riportati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso);
 - Il seguente oggetto della gara: **“Offerta per la gara d'appalto relativa ai Lavori di Riqualficazione di alcuni villaggi del comune di Ayas mediante il rifacimento delle pavimentazioni stradali, di alcune opere complementari e dei sottoservizi – villaggio di Magneaz – NON APRIRE”**
7. **Pena l'esclusione**, i plichi devono contenere al loro interno **tre buste** a loro volta idoneamente sigillate **con ceralacca o con nastro adesivo trasparente sui lembi di costruzione e di chiusura, controfirmate sugli stessi lembi di chiusura e di costruzione, sempre a pena di esclusione**, così denominate:

BUSTA A – Documentazione amministrativa

BUSTA B – Offerta economica.

8. La prima busta deve recare all'esterno i seguenti dati,
 - **BUSTA A – Documentazione amministrativa. Lavori di Riqualficazione di alcuni villaggi del comune di Ayas mediante il rifacimento della piazza monumentali stradali, di alcune opere e dei sottoservizi – villaggio di Magneaz.**
 - Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).
9. La seconda busta deve recare all'esterno i seguenti dati,
 - **BUSTA B – Offerta economica. Lavori di Riqualficazione di alcuni villaggi del comune di Ayas mediante il rifacimento delle pavimentazioni stradali, di alcune opere complementari e dei sottoservizi – villaggio di Magneaz – NON APRIRE.**
 - Nominativo del concorrente (se si tratta di raggruppamento di imprese devono essere indicati i dati di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento stesso).

XI

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La busta “A” deve contenere, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti, ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 163/2006:
 - **Dichiarazione da redigersi come da MODULO 1, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.**
Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui all'art. VI del disciplinare. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale da possedere ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, pena l'esclusione, DA OGNI SINGOLO CONCORRENTE.

Pertanto, in caso di raggruppamento temporaneo, costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI COMPONENTE L'ATI deve effettuare la predetta dichiarazione.

Se si tratta di consorzio stabile, lo stesso deve essere compilato sia dal consorzio stabile sia dal soggetto indicato come esecutore.

Se il concorrente ricorre all'istituto dell'avvalimento, la stessa dichiarazione deve essere compilata anche dall'impresa ausiliaria.

Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso. Al modulo devono essere allegati documenti di identità di tutti i soggetti dichiaranti.

➤ **Dichiarazione da redigersi come da MODULO 2, o altra dichiarazione dallo stesso contenuto, completo di relativi allegati indicati nel modulo stesso.**

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui all'art. VI del disciplinare. Tale modulo concerne i requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 lettere b) e c).

Tale dichiarazione deve essere compilata:

- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia un'impresa individuale: dal titolare e dagli eventuali direttori tecnici.
- nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società di persone:
 - se società in nome collettivo: da tutti i soci e da tutti i direttori tecnici.
 - se società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e da tutti i direttori tecnici.
 - nel caso in cui il soggetto che partecipa sia una società di capitale, una società cooperativa o un consorzio: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e da tutti i direttori tecnici.

La stessa deve essere redatta e sottoscritta, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso. Alla dichiarazione devono essere allegati documenti di identità di tutti i soggetti dichiaranti.

➤ **Attestazione SOA, in corso di validità.**

Copia fotostatica dell'attestazione SOA, **pena l'esclusione**, di ogni concorrente singolo, di ogni soggetto che costituisce il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, del soggetto che partecipa come consorzio stabile. Per quanto attiene agli elementi di tale attestazione si rinvia all'art. IV del presente disciplinare.

➤ **Attestazione di presa visione degli elaborati**, rilasciata dalla stazione appaltante come indicato dall'art. VI del presente disciplinare.

➤ **Ricevuta in originale del versamento di €. 40,00** da effettuare, **pena l'esclusione**, dai concorrenti, come previsto dalla deliberazione 1 marzo 2009 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

Tale pagamento può essere effettuato, **alternativamente**, secondo le modalità determinate dalla stessa Autorità e precisamente:

- a. mediante versamento on-line collegandosi al portale web "Sistema di riscossione" all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it> seguendo le istruzioni disponibili sul portale. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare all'offerta, **pena l'esclusione**, copia stampata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione.
- b. mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, IBAN IT 75 Y 07601 03200 0000 73582561 intestato a "Aut. Contr. Pubb." Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (cod. fisc. 97163520584). Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all'indirizzo <http://riscossione.avlp.it>.

La causale del versamento, **in riferimento ad ogni modalità di pagamento**, deve riportare esclusivamente:

- **il codice fiscale del partecipante**;
- **il CIG che identifica la procedura in oggetto**

➤ **Garanzia provvisoria**

Idonea garanzia, da costituirsi mediante fideiussione o altra forma come previsto dall'art. XIII del presente disciplinare e come disciplinato dall'art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti, i concorrenti devono, **oltre a quelli sopra indicati al comma 1**, allegare **pena l'esclusione**:

➤ **Dichiarazione da redigersi come da MODULO 3, completo di relativi allegati.**

Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui all'art. VI del disciplinare. Tale modulo concerne la suddivisione delle quote di assunzione dei lavori da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese, la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, per atto pubblico, ad una delle imprese, indicata quale capogruppo. Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE già costituiti, i concorrenti devono, **oltre a quelli sopra indicati al comma 1**, allegare **pena l'esclusione**:

➤ **Il mandato con rappresentanza o atto costitutivo**

Il concorrente deve allegare il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

4. Nel caso di consorzi, i concorrenti devono, **oltre a quelli sopra indicati al comma 1**, allegare, **pena l'esclusione**:

➤ **Dichiarazione da redigersi come da MODULO 4, completo di relativi allegati.**

Dichiarazione da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui all'art. VI del disciplinare. Tale modulo concerne la dichiarazione con la quale si indica il nominativo del consorzio per il quale il consorzio concorre.

Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, pena l'esclusione, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

5. Nel caso di avvalimento (vedasi altresì l'art. XXII del presente disciplinare) i concorrenti devono, **oltre a quelli sopra indicati al comma 1**, allegare, **pena l'esclusione** e la non ammissione dell'avvalimento:

➤ **Dichiarazioni da redigersi come da MODULI 5 e 6, completi di relativi allegati**

Dichiarazioni da redigersi come da fac-simili messi a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui all'art. VI del disciplinare. Tale modulo concerne i requisiti prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, **pena l'esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.

➤ **La copia dell'attestazione Soa dell'impresa ausiliaria.**

Tale documento deve essere prodotto in copia autentica dal legale rappresentante mediante sottoscrizione della stessa e con allegata copia della carta d'identità.

➤ **Il contratto tra l'impresa ausiliaria e l'ausiliata.**

In originale o in copia autentica nei modi di legge, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (vedasi art. XXII del presente disciplinare per requisiti minimi richiesti);

6. Ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale sia di ordine speciale. In tale caso, l'impresa può partecipare alla gara unicamente con l'attestazione SOA recante il nominativo aggiornato dell'impresa.

N.B.

SI PRECISA CHE TUTTE LE DICHIARAZIONI rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, PENA LA NULLITÀ DELLE DICHIARAZIONI STESSE, e quindi PENA L'ESCLUSIONE, devono essere completate ALLEGANDO COPIA DEI DOCUMENTI DI IDENTITÀ DEI DICHIARANTI.

XII CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

- 1 La busta “C” deve contenere, **pena l’esclusione**, i seguenti documenti:
 - **FAC-SIMILE MODULO 7.**
(vedasi art. VII del presente disciplinare : - Offerta economica in merito all’esecuzione dell’opera)
Dichiarazione sostitutiva, **in bollo**, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da redigersi come da fac-simile messo a disposizione dei concorrenti nei termini e nei modi di cui all’art. VI del disciplinare. Tale modulo concerne la ragione o denominazione sociale, l’oggetto dei lavori, il ribasso percentuale corrispondente.
Lo stesso deve essere redatto e sottoscritto, **pena l’esclusione**, secondo le modalità ed i criteri indicati sul modulo stesso.
- 2 L’offerta è vincolante **per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione della stessa.**

XIII GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA

1. L’offerta è corredata, **pena l’esclusione**, da una garanzia, pari al **2% (€. 17.100,00)** del prezzo a base di ara, sotto forma di cauzione o fideiussione così come disposto dall’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 **della durata di almeno giorni 180 dal termine di scadenza di presentazione dell’offerta il 10 maggio 2010.**
2. La **cauzione** può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. La **fideiussione**, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. I concorrenti possono avvalersi delle disposizioni di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, recante “*Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i., e dal regolamento generale di attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici*”.
4. La garanzia costituita mediante polizza fideiussoria deve, in ogni caso e anche se costituita secondo lo schema tipo del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, contenere come previsto dall’art 75 del D.Lgs. 163/2006, pena l’esclusione, quanto segue:
 - l’impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o una polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida per la durata dei lavori;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile;
 - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del **50%** (quindi la garanzia diviene pari a **€. 8.550,00**) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
A tal proposito si precisa che:
 - Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve documentare il possesso del requisito, **pena l’esclusione**, mediante l’attestazione SOA dalla quale deve risultare il possesso della certificazione di qualità, **in corso di validità**, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 34/2000, oppure mediante copia della certificazione del sistema di Qualità.
 - In caso di raggruppamento temporaneo di imprese in forma **orizzontale**, la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria è possibile unicamente, **pena l’esclusione**, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento risultano in possesso di detta certificazione di qualità.
 - In caso di raggruppamento temporaneo di imprese in forma **verticale**, la riduzione totale dell’importo della garanzia provvisoria è possibile unicamente, **pena l’esclusione**, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento risultano in possesso di detta certificazione di qualità.

- In caso di raggruppamento temporaneo di imprese in forma **mista**, la riduzione totale dell'importo della garanzia provvisoria è possibile unicamente, **pena l'esclusione**, solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento risultano in possesso di detta certificazione di qualità.
 - La **riduzione parziale della garanzia è possibile** nel caso in cui solo alcune imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese in forma verticale sono in possesso della certificazione di qualità, la riduzione della garanzia è possibile per la quota parte riferibile all'importo delle opere assunte dalle imprese in possesso di certificazione.
6. Qualora l'attestazione SOA non indichi il possesso da parte della concorrente del sistema di qualità aziendale di cui all'art. 4 del D.P.R. 34/2000 ovvero nel caso in cui l'attestazione SOA indichi il possesso del sistema di qualità aziendale, ma la certificazione sia scaduta alla data utile di presentazione dell'offerta, la concorrente interessata **può dimostrare** il possesso del requisito mediante produzione di una dichiarazione (sottoscritta dal legale rappresentante con allegata copia di un documento di identità) che attesti l'intervenuta stipulazione del contratto con la SOA per l'aggiornamento dell'attestazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di qualità aziendale, **allegando, quindi, copia conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di tale contratto e della nuova attestazione del sistema di qualità**. In caso contrario, il requisito non è da ritenersi dimostrato **con conseguente esclusione dalla procedura**.
7. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Per quanto concerne i concorrenti non aggiudicatari, la stessa garanzia è svincolata entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia

XIV TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

1. E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 giorni dalla data di presentazione della stessa, qualora l'amministrazione non provvedesse all'aggiudicazione dei lavori.

XV SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 34 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.:
- le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative;
 - i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti ai sensi della L. 25 giugno 1909, n. 422 "Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici", e s.m.i., e i consorzi fra le imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443 "Legge-quadro per l'artigianato";
 - i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615ter del codice civile, tra imprese individuali anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
 - le associazioni temporanee di concorrenti, costituite tra soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito o si impegnino a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
 - i consorzi dei concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615ter del codice civile;
 - i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
 - concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea.
2. Per quanto non espressamente precisato, vigono i principi e le disposizioni di cui agli artt. 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, all'art. 34 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
3. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovano fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. La stazione appaltante allorché, in sede in gara, valuta una potenziale situazione di fatto per la quale due o più offerte siano riconducibili ad un medesimo centro decisionale, **procede all'esclusione dei soggetti collegati**, al fine di tutelare la segretezza e la trasparenza delle operazioni di gara. In particolare, non possono partecipare alla gara i concorrenti tra i quali vi siano identità nelle seguenti cariche: titolare di ditta individuale; socio di società in nome collettivo; socio accomandatario di società in accomandita semplice; membro di organi di amministrazione di società per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative e consorzi di cooperative, consorzi di imprese; direttori tecnici.

La stazione appaltante si riserva, comunque, **di verificare in concreto** se sussistono, oltre a quelli indicati, altri elementi per i quali sussistano forme di controllo tra due o più concorrenti tali da alterare il regolare andamento delle operazioni di gara. In tale caso, può sospendere la procedura di gara per effettuare un'apposita attività istruttoria, così come previsto dall'art. VIII del presente disciplinare. I concorrenti, comunque, possono allegare già in sede di gara idonee documentazioni e dichiarazioni volte a giustificare eventuali situazioni di controllo sussistenti. In tale caso, la stazione appaltante si riserva di verificare, con la più ampia discrezionalità e senza che i concorrenti stessi possano vantare diritti di sorta, la sussistenza o meno di circostanze tali da inficiare la segretezza e la trasparenza delle operazioni di gara.

4. Nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea, questi deve possedere i requisiti di cui al D.P.R. 34/2000 accertati ai sensi dell'art. 3, co. 7, dello stesso decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi nonché deve possedere una cifra d'affari in lavori di cui all'art. 18, co. 2, lett. b), del suddetto D.P.R. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, non inferiore a tre volte la percentuale dell'importo complessivo dei lavori a base di gara.

XVI CONCORRENTI SINGOLI

1. Il concorrente che partecipa alla gara in forma singola, deve possedere, pena l'esclusione, sia i requisiti di ordine generale di cui all'art. V del presente disciplinare di gara sia i requisiti di ordine tecnico ed economico previsti all'art. IV dello stesso documento.
2. In particolare, in ordine ai requisiti di ordine tecnico ed economico, il concorrente singolo deve possedere, a **pena l'esclusione**:

Attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria prevalente per una classifica, incrementata di un quinto, non inferiore all'importo dei lavori a base d'asta (oneri sicurezza compresi) e nella classifica scorporabile non interamente subappaltabile

Oppure

Attestazione SOA, in corso di validità, nella categoria prevalente e nelle opere scorporabili per i relativi importi come individuati all'art. IV del presente disciplinare (oneri sicurezza compresi).

3. I requisiti relativi alle opere scorporabili, non posseduti dal soggetto singolo, sono conseguibili con l'eccedenza della qualificazione posseduta nella categoria prevalente.

XVII RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI

1. I concorrenti possono partecipare alla gara costituendo un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, verticale o misto.
Per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554:
 - Le associazioni temporanee devono, **pena l'esclusione**, in ogni caso, possedere il 100% dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dal bando di gara;
 - L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltare e dei fornitori. In ordine all'esecuzione delle lavorazioni scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma la responsabilità solidale del mandatario;
 - E' fatto divieto, **pena l'esclusione**, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
 - E' vietata l'associazione in partecipazione. L'inosservanza di tale divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

- I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
- Il rapporto di mandato che nasce a seguito della costituzione dell'associazione temporanea di imprese, non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
- In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla legge purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.
- In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
- Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti necessari, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
- L'impresa capogruppo deve, in ogni caso, **pena l'esclusione**, possedere i requisiti in misura maggioritaria.

3. Ai fini del raggiungimento del requisito di qualificazione minimo, necessario per essere ammessi alla gara, i soggetti raggruppati in associazione temporanea possono incrementare di un quinto, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, l'importo relativo alla propria classifica a condizione, però, che l'impresa raggrupata sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo a base di gara come sotto specificato.

4. **ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE IN FORMA ORIZZONTALE:**

con riferimento:

1) alla sola categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40% e del 10% dell'importo complessivo dei lavori a base d'asta.

La classifica di iscrizione nella categoria prevalente di ciascun componente l'associazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.p.r. 34/2000, può essere incrementata di un quinto a condizione che il soggetto sia qualificato per una classifica nella categoria prevalente pari ad **almeno un quinto dell'importo a base d'asta**.

con riferimento:

2) sia alla categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40% e del 10% dell'importo della categoria prevalente, sia alla totalità delle opere scorporabili per i relativi importi.

La classifica di iscrizione nella categoria prevalente di ciascun componente l'associazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.p.r. 34/2000, può essere incrementata di un quinto a condizione che il soggetto sia qualificato per una classifica nella categoria prevalente pari ad **almeno un quinto dell'importo dell'importo a base d'asta**.

con riferimento:

3) sia alla somma degli importi della categoria prevalente e delle categorie scorporabili per le quali l'associazione orizzontale non è specificamente qualificata e nelle misure minime, rispettivamente, del 40% e del 10% della predetta somma sia ai singoli importi delle categorie scorporabili per le quali l'associazione è specificamente qualificata;

5. **ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE IN FORMA VERTICALE:**

i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente e per il corrispondente importo e dalla o dalle mandanti con riferimento alle categorie scorporabili e per i corrispondenti importi, ai sensi dell'art. 28, comma 11, della l.r. 20 giugno 1996, lettera b).

I requisiti relativi alle opere scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alle opere scorporabili o alla eccedenza nella categoria prevalente.

6. **ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE IN FORMA MISTA:**

i requisiti ai sensi dell'art. 28, comma 11, della l.r. 20 giugno 1996, lettera c), devono essere posseduti dalla mandataria e dalla/dalle mandante/i assuntrice/i delle lavorazioni della categoria prevalente con riferimento alla

medesima categoria prevalente e nelle misure minime, rispettivamente, del 40 e del 10 per cento dell'importo della categoria prevalente, dalla o dalle mandanti con riferimento alle categorie scorporabili e per i corrispondenti importi.

La classifica di iscrizione nella categoria prevalente di ciascun componente l'associazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.p.r. 34/2000, può essere incrementata di un quinto a condizione che il soggetto sia qualificato per una classifica nella categoria prevalente pari ad **almeno un quinto dell'importo a base d'asta**.

I requisiti relativi alle opere scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alle opere scorporabili o alla eccedenza nella categoria prevalente.

7. Per quanto attiene ai consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, si applicano le stesse disposizione previste dal presente articolo e le prescrizioni di cui all'art. 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. E' facoltà presentare offerte da parte di imprese non ancora consorziate, purché sia dalle stesse assunto l'impegno a consorziarsi in caso di aggiudicazione della gara. In tale caso l'offerta deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, da tutti i soggetti.

XVIII CONSORZI STABILI

1. I soggetti riuniti in consorzi stabili possono partecipare alla gara nei limiti e secondo le prescrizioni di cui all'art. 36 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

XIX ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

1. L'amministrazione appaltante comunicherà d'ufficio mediante fax, via e-mail ed in subordine mediante posta ordinaria (art. II del disciplinare), ai sensi dell'art. 77 e dell'art. 79, co. 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, entro 5 giorni dall'avvenuto completamento delle operazioni di gara, l'esito della stessa:
 - all'aggiudicatario provvisorio;
 - al concorrente che segue nella graduatoria, quale secondo classificato;
 - a coloro la cui offerta sia stata esclusa.a coloro la cui offerta sia stata esclusa.
2. Entro 5 giorni dal termine delle operazioni di gara, sempre secondo quanto stabilito dall'art. 79, co. 5 lettera a), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante renderà disponibile a tutti i concorrenti la graduatoria ufficiosa della gara mediante pubblicazione all'albo pretorio.
3. Una volta intervenuta l'aggiudicazione provvisoria, l'aggiudicazione definitiva è subordinata all'esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo ai concorrenti primo e secondo classificati, dei requisiti generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara. A tal fine, il soggetto appaltante assegna un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni per il recapito della documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. Qualora uno o ambedue i concorrenti non forniscano la prova in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, il soggetto appaltante procede all'esclusione dalla gara, alla riformulazione della graduatoria, alla nuova aggiudicazione e, ove ricorrano le condizioni, all'escussione della relativa garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria e all'Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici. In ogni caso, l'accertata mancanza alla data della gara dei requisiti richiesti comporta l'esclusione del concorrente e l'escussione della garanzia provvisoria.
4. I requisiti richiesti nel presente disciplinare, necessari per partecipare regolarmente alla gara, devono sussistere sino alla data di stipula del contratto e perdurare sino all'approvazione del collaudo delle opere.
5. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta da parte della stazione appaltante. L'offerta dell'aggiudicatario, invece, è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto di appalto.
6. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
7. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro il termine di sessanta giorni. Se la stipu-

lazione del contratto non avviene entro tale termine, nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per le opere provvisorie.

8. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, **salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine, come prescritto dall'art. 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.**
9. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, **salvo che la stazione appaltante debba procedere alla consegna in via d'urgenza così come previsto dall'art. 129 del D.P.R. 554/99.**
10. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, l'esecutore dei lavori, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto, IVA esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50% dell'importo contrattuale, la garanzia definitiva è svincolata in ragione del 50% dell'ammontare garantito; l'ammontare residuo è svincolato al termine della sua efficacia. La mancata costituzione della garanzia determina l'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue nella graduatoria e l'incameramento della garanzia provvisoria prestata dall'aggiudicatario inadempiente. La garanzia copre gli oneri conseguenti al mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimi e cessa di avere effetto solo alla data di accettazione delle opere ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che il soggetto appaltante abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. Tale garanzia può essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001, così come disciplinato dall'art. 40 del D.Lgs. 163/2006.
11. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, purché non identificabili in sede d'offerta, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di completamento delle operazioni di collaudo con esito positivo. Tale polizza cessa di avere efficacia con l'accettazione del lavoro pubblico.

XX **DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

1. Tutte le lavorazioni sono subappaltabili ed affidabili in cottimo.
2. Per quanto riguarda le lavorazioni della categoria prevalente sono subappaltabili sino ad un massimo del 30%, compresa l'incidenza dei cottimi e dei noli a caldo, dell'importo delle lavorazioni direttamente identificate nella categoria prevalente.
3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'art.118 del dlgs 163/2006.
4. La stazione appaltante corrisponderà all'appaltatore l'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dall'appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora, ai sensi dell'art. 118 del dlgs 163/2006, all'atto della richiesta dell'autorizzazione ne venga fatta richiesta, la stazione appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o cottimista dell'importo dei lavori dallo stesso eseguiti.
5. In caso di mancato pagamento del subappaltatore o cottimista da parte dell'appaltatore, comprovato dall'omessa trasmissione delle fatture quietanzate entro il termine e con le modalità previste dalla legge, la stazione appaltante, provvederà senza indugio al pagamento diretto, al subappaltatore o cottimista che ne faccia richiesta, dell'importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fino alla concorrenza del corrispettivo desumibile dal contratto d'appalto, diminuito

dell'eventuale ribasso stabilito nel contratto di subappalto o cottimo. La stessa amministrazione provvederà, altresì, alla sospensione dei pagamenti successivi all'appaltatore, qualora lo stesso non trasmetta le fatture quietanzate, così come stabilito dall'art.118 del dlgs 163/2006.

XXI AVVALIMENTO

1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.
2. Ai fini dell'avvalimento, il concorrente deve inserire nella busta "A", come già specificato all'art. XI, co. 5, del presente disciplinare, **pena l'esclusione**:
 - Fac-simili moduli redatti come in essi indicato;
 - copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
 - in originale, o in copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.
3. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria (art. 49, co. 6, D.Lgs. n. 163/2006).
4. Il contratto, con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, dovrà contenere obbligatoriamente, **a pena di non ammissibilità dell'istituto dell'avvalimento**, i seguenti elementi:
 - le categorie e le classifiche SOA messe a disposizione;
 - i mezzi, attrezzature, beni finiti e materiali messi a disposizione, con l'indicazione specifica dei beni finiti, dei materiali, dei singoli mezzi o attrezzature con i loro dati identificativi, indicando altresì il valore economico attribuito a ciascun elemento;
 - il numero degli addetti, distinto per qualifiche, messi a disposizione facenti parte dell'ausiliaria i cui nominativi dovranno essere comunicati prima dell'inizio dei lavori con specifiche del relativo contratto, indicando altresì il loro valore economico complessivo.
5. Ai fini dell'eventuale aggiudicazione definitiva tale contratto dovrà essere formalizzato mediante atto notarile e registrato nei modi di legge.
6. Nel caso di dichiarazioni mendaci la stazione appaltante provvederà ad escludere il concorrente, ad escutere la garanzia provvisoria e trasmettere gli atti all'Autorità competente.
7. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
8. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.
9. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.
10. Non è consentito, **pena l'esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che alla presente procedura partecipino sia l'impresa ausiliaria sia il concorrente che si avvale della stessa.
11. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione lavori.
12. La stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio.

XXII VARIANTI, OFFERTE SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE, RINUNCIA ALLA GARA

1. Non sono ammesse offerte in variante.

2. Le offerte sostitutive e integrative devono pervenire alla stazione appaltante entro i termini indicati per l'offerta principale.
3. I concorrenti possono ritirare la propria offerta mediante istanza che deve pervenire alla stazione appaltante entro i termini indicati ne presente disciplinare.
4. I plichi contenenti le offerte sostitutive ed integrative devono riportare all'esterno il nominativo del concorrente e la seguente dicitura: "**BUSTA SOSTITUTIVA/INTEGRATIVA RELATIVA AI Lavori di Riqualificazione di alcuni villaggi del comune di Ayas mediante il rifacimento delle pavimentazioni stradali, di alcune opere complementari e dei sottoservizi – villaggio di Magneaz - NON APRIRE**". Qualora il plico sostitutivo non fosse identificabile come tale, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima offerta pervenuta.

XXIII ULTERIORI PRESCRIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare vigono i principi in materia di appalti pubblici stabiliti dalla normativa di settore: D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34.
2. Ogni concorrente non può avanzare più di un'offerta. Qualora dovessero pervenire due offerte del medesimo concorrente, senza che sia precisato se si tratti di offerta sostitutive o integrativa, la stazione appaltante terrà in considerazione la prima pervenuta.
3. Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, **pena l'esclusione**.
4. Anche in presenza di una sola offerta valida, la stazione appaltante procederà all'aggiudicazione riservandosi, comunque, di verificare ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la congruità della stessa.
5. La stazione appaltante, si riserva di verificare a campione la veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti i quali, **pena l'esclusione**, sono tenuti a presentare entro i termini indicati nel presente disciplinare l'ulteriore documentazione richiesta.
6. L'amministrazione si riserva di differire o revocare la procedura di aggiudicazione senza che ciò possa comportare a favore degli offerenti diritti in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla gara o diritti risarcitori di alcun tipo.
7. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
8. **La stazione appaltante si riserva di escludere** dalla presente procedura di affidamento quei soggetti che nell'esecuzione di precedenti contratti con l'amministrazione stessa, si siano resi colpevoli di negligenze o malafede, ovvero nei confronti degli stessi siano stati accertati gravi ritardi o gravi inadempimenti per i quali si è proceduto ad adottare atti di revoca o di risoluzione del contratto di appalto stipulato sempre con la stessa amministrazione. Tale scelta viene operata dalla stazione appaltante all'atto della verifica dei documenti contenuti nella busta "A" e ad insindacabile discrezione della stessa.
9. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi saranno a carico dell'aggiudicatario.
10. La contabilità dei lavori verrà redatta secondo i dettami di cui al capitolato speciale, al D.P.R. 554/99, al D.M. 145/2000;
11. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti alla stazione appaltante verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara di appalto e per l'eventuale successiva stipula del contratto e della gestione dello stesso.

12. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta stessa possono essere redatti in lingua italiana. Qualora vengano redatti in altra lingua, gli stessi devono essere corredati di traduzione giurata ai sensi della vigente normativa italiana.
13. Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti alla stazione appaltante esclusivamente in forma scritta tramite FAX al n. 0125/306788 non oltre il giorno 5 maggio 2010. Il competente Ufficio provvederà a formulare una risposta scritta mediante inoltro via fax. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo, responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte dei singoli operatori economici istanti.
14. Il Responsabile della procedura è l'avv. Rosario Scalise.

Ayas, li 09 aprile 2010

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
Avv. Rosario Scalise.